

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI ADERENTI ALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.14 PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PIANO DI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE E PROGRAMMA ATTUATIVO MEDIANTE UFFICIO COMUNE

TRA

il COMUNE DI (C.F.....) rappresentato dal sindaco pro tempore domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di n..... del, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

E

il COMUNE DI (C.F.....) rappresentato dal sindaco pro tempore domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di n..... del, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

E

il COMUNE DI (C.F.....) rappresentato dal sindaco pro tempore domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di n..... del, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

E

il COMUNE DI (C.F.....) rappresentato dal sindaco pro tempore domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di n..... del, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

E

il COMUNE DI (C.F.....) rappresentato dal sindaco pro tempore domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di n..... del, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

E

il COMUNE DI (C.F.....) rappresentato dal sindaco pro tempore domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente

convenzione in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di
n..... del, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

E

il COMUNE DI (C.F.....) rappresentato dal sindaco pro tempore
..... domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente
convenzione in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di
n..... del, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

E

il COMUNE DI (C.F.....) rappresentato dal sindaco pro tempore
..... domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente
convenzione in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di
n..... del, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

E

il COMUNE DI (C.F.....) rappresentato dal sindaco pro tempore
..... domiciliato in carica presso la sede comunale il quale interviene nella presente
convenzione in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di
n..... del, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

VISTI

- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro dei servizi sociali";
- la legge regionale 01 dicembre 2014, n. 32 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia"
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

PREMESSO

- che le politiche sociali perseguono obiettivi di benessere attraverso la realizzazione di un Sistema integrato di interventi e servizi che garantisca qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- ai sensi della legge 8 novembre 2000, n° 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale;
- che la Legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia", prevede la programmazione e realizzazione sul territorio regionale di un sistema integrato di interventi e servizi sociali a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione;

- che la predetta normativa ha tra l'altro disciplinato le funzioni e le competenze dei diversi livelli di governo per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, e prevede:
 - all'art. 6 (Funzioni dei Comuni) comma 3, che *“I Comuni ricompresi negli ATS indicati all'articolo 7 gestiscono, in forma associata, i servizi sociali previsti al comma 3 dell'articolo 1 e all'articolo 4, secondo le modalità previste nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fatta eccezione per il caso in cui un singolo Comune coincide con l'ATS.”*
 - all'art. 7 (Ambiti territoriali Sociali), comma 2 che *“L'ATS esercita funzioni di programmazione in materia di politiche sociali nelle modalità previste da questa legge e costituisce il luogo della gestione associata dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4...omissis”;*
- che la normativa nazionale ha identificato gli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 quali sedi necessarie per la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, LEPS sul territorio, al fine di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale;
- che il processo di associazione tra i nove Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale 14 (Civitanova Marche, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati), a partire dall'anno 2012 ha visto attive convenzioni ex art. 30 D.Lgs 267/2000 per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata di servizi, attività e funzioni previste dal piano di ambito territoriale sociale mediante l'istituzione di un ufficio comune;
- che la Convenzione tra i comuni aderenti all'ambito territoriale sociale n- 14, per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi, attività e funzioni in materia sociale e funzionamento ufficio comune (art.30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267) sottoscritta nell'anno 2015 e successivamente prorogata, è scaduta;
- che i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.14, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale dei servizi così come richiesto dalla normativa regionale, nazionale ed europea intendono confermare la gestione in forma associata mediante la sottoscrizione di una nuova Convenzione per la gestione di progetti, servizi e attività mediante Ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa;

PRESO ATTO

delle seguenti delibere di Consiglio dei Comuni con le quali si è approvato lo schema di convenzione.

- Comune di Civitanova Marche	Deliberazione C.C. n.	del
- Comune di Montecosaro	Deliberazione C.C. n.	del
- Comune di Montefano	Deliberazione C.C. n.	del
- Comune di Montelupone	Deliberazione C.C. n.	del
- Comune di Monte San Giusto	Deliberazione C.C. n.	del
- Comune di Morrovalle	Deliberazione C.C. n.	del
- Comune di Porto Recanati	Deliberazione C.C. n.	del

- Comune di Potenza Picena
- Comune di Recanati

Deliberazione C.C. n.
Deliberazione C.C. n.

del
del

RICHIAMATO

l'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, permette ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi ed anche al fine di costituire uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite si stipula e conviene:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto la gestione in forma associata di progetti, servizi e attività tra i Comuni di Civitanova Marche, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati, previsti dalla normativa regionale, nazionale ed europea nonché di progettualità che i Comuni riterranno opportuno svolgere in forma coordinata e/o associata secondo quanto deciso dal Comitato dei Sindaci.
3. A tal fine, per la gestione dei servizi e delle attività la presente convenzione stabilisce:
 - modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base di ambito, nonché conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
 - la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e logistiche a disposizione per le attività oggetto della presente convenzione;
 - la gestione in forma associata, su base di Ambito, degli interventi e dei servizi previsti da progetti realizzati con finanziamenti europei o risorse nazionali.
4. Il Comune Capofila è il titolare e responsabile per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività per il tramite dei seguenti organi: il Comitato dei Sindaci (organo di indirizzo politico) e l'Ufficio di Piano (tecnostuttura di riferimento e supporto), Ufficio Comune salvo che non sia diversamente specificato.

Art. 2 (Finalità)

1. La gestione in forma associata è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
 - promuovere l'uniformità di indirizzi, criteri, ambiti di applicazione, modalità e procedure di erogazione, livelli di qualità dei servizi nel territorio dell'Ambito Sociale;
 - razionalizzare ed ottimizzare le risorse messe a disposizione dai comuni aderenti anche attraverso una condivisione delle risorse umane e strumentali conferite nella gestione associata al fine di una loro valorizzazione in un contesto operativo più ampio;
 - valorizzare le esperienze più significative e le buone prassi adottate a livello di ogni singolo Comune facendole diventare patrimonio della gestione associata;

- valorizzare le professionalità presenti sul territorio e garantire attraverso la messa in rete un maggiore livello di continuità assistenziale.
- 2. L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3
(Ente Capofila)

1. L'Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 14 è individuato nel Comune di Civitanova Marche, che ha la rappresentanza legale dell'ATS 14.
2. Al Comune capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dal Comitato dei Sindaci e dalla normativa.
3. Al Comune capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse alla gestione associata, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio Comune (art. 7) istituito con la precedente convenzione e incardinato all'interno della sua organizzazione.

Art. 4
(Comitato dei Sindaci)

1. Il Comitato dei Sindaci è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale n. 14 o da loro delegati ed è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi, principi e finalità della presente convenzione.
2. Il funzionamento interno del Comitato dei Sindaci è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Comitato stesso con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. I compiti del Comitato dei sindaci sono disciplinati dall'art. 8 della Legge Regione Marche n° 32 del 01/12/2014 e s.m.i. e riguardano, in particolare:
 - la nomina del Coordinatore di Ambito, secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale;
 - l'adozione gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'ATS;
 - stabilire le forme gestionali più adatte per l'organizzazione della rete locale dei servizi sociali in forma associata;
 - approvare il piano di ATS e il programma attuativo di cui all'articolo 14 della L.R. n° 32/2014, su proposta del coordinatore di ATS 14, sentiti il direttore del distretto e i soggetti pubblici di cui all'articolo 11 della L.R. n° 32/2014;
 - individuare, sulla base della normativa nazionale, europea, regionale e delle scelte di volta in volta che si adotteranno, le tipologie di servizi/attività da realizzare a livello di ATS 14 e le relative modalità di accesso;
 - attuare gli indirizzi della programmazione regionale, anche avvalendosi della partecipazione dei soggetti di cui agli articoli 11 e 12 della L.R. n° 32/2014.
 - assicurare le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati
4. Il Sindaco del Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 14, assume la presidenza del Comitato dei Sindaci e la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Art. 5
(Coordinatore d'Ambito)

1. Il Coordinatore d'Ambito in particolare:
 - supporta il Comitato dei Sindaci nella programmazione della rete dei servizi essenziali da garantire sul territorio dell' Ambito, dei servizi di rilievo intercomunale e delle nuove progettualità e sperimentazioni;
 - collabora con il Comitato dei Sindaci per le iniziative e programmi previsti nel Piano di ambito territoriale sociale;
 - sottopone all'approvazione del Comitato dei Sindaci i programmi attuativi;
 - svolge le attività istituzionali previste dalla L.R. 21/2016 e smi e dalla L.R. 9/2003 , nonché le funzioni di assistenza e di accompagnamento alle strutture e ai servizi Comunali per i relativi adempimenti;
 - collabora con il Direttore del Distretto dell' ASUR Area Vasta n° 3 per la promozione dell'integrazione socio-sanitaria da attuarsi in base alle indicazioni nazionali e regionali e del Comitato dei Sindaci;
 - collabora con il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche Area Vasta n°3 per l' attivazione di interventi e progetti in materia;
 - partecipa alla Conferenza Permanente dei Coordinatori d' Ambito;
 - partecipa ai tavoli di lavoro convocati da vari Enti;
 - coordina l'Ufficio di Piano;
 - esprime parere su tutti i provvedimenti gestionali afferenti l'Ambito, qualora non svolga funzioni dirigenziali.

Art. 6
(Ufficio di Piano)

1. L'Ufficio di Piano, rappresenta la struttura amministrativa che coadiuva il coordinatore ed è composto dai dirigenti o dai responsabili dei servizi sociali e socio educativi dei Comuni, nonché dal direttore di distretto sanitario per le attività di integrazione socio-sanitaria.
2. L'Ufficio di Piano svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - collabora col Coordinatore d'Ambito per la redazione del Piano di ambito territoriale sociale, e delle progettualità ad esso connesse ;
 - garantisce su tutto il territorio dell'Ambito una programmazione condivisa e una gestione omogenea della rete dei servizi sociali;
 - partecipa, insieme al Coordinatore d'Ambito ai tavoli di consultazione, concertazione e coprogettazione con i vari attori sociali del territorio;
 - partecipa alla gestione associata dei servizi e dei progetti, coordinando gli interventi e servizi associati nel proprio territorio comunale secondo criteri e modalità condivise; opera presso l'Ufficio Comune di cui al successivo articolo almeno un giorno al mese e ogni qualvolta si renda necessario, garantendo così continuità fra Ambito e territorio;
 - collabora con il Coordinatore per la predisposizione delle proposte di particolare rilievo da sottoporre al Comitato dei Sindaci.

Capo II

Disciplina sull'organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

Art. 7 ***(Organizzazione dell'ufficio comune)***

1. Per la gestione in forma associata oggetto della presente convenzione, gli Enti aderenti si avvalgono dell'ufficio comune ex art. 30, comma 4 del D.Lgs 267/2000 incardinato presso il comune capofila.
2. Alla direzione dell'ufficio comune è preposto un responsabile con funzione dirigenziale individuato dal Comune Capofila qualora il Coordinatore non assuma qualifica dirigenziale.
3. Il Responsabile, per il funzionamento dell'ufficio comune e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, si avvale del personale assegnato all'ufficio comune nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati, secondo le modalità indicate agli articoli 14 e 15.
4. Gli enti assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'ufficio comune fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio.
5. L'Ufficio Comune per lo svolgimento delle attività si avvale anche di personale proprio del Comune capofila:
 - Ufficio Ragioneria, per la gestione e contabilizzazione finanziaria;
 - Ufficio Personale, per la gestione giuridica e finanziaria del personale non distaccato dagli altri Enti aderenti;
 - Uffici vari per attività di supporto al funzionamento dell'Ufficio

Art. 8 ***(Funzionamento dell'ufficio comune)***

1. All'ufficio comune sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione.
2. L'ufficio comune svolge, nel periodo di durata della presente convenzione, in particolare, le attività sotto elencate:
 - promuovere le attività di ascolto, programmazione partecipata e concertazione necessarie per la stesura del Piano d'Ambito e dei Regolamenti di Ambito;
 - adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi;
 - gestire le risorse necessarie per l'attuazione dei necessari interventi;
 - approvare e dare applicazione ai progetti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle decisioni del Comitato dei Sindaci;
 - esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
 - verificare ed assicurare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità della presente convenzione;
 - adottare gli atti e provvedimenti amministrativi concernenti l'ufficio comune, compresi tutti gli atti con valenza esterna, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

Capo III **Rapporti tra soggetti convenzionati**

Art. 9 ***(Durata della convenzione)***

1. La durata della convenzione è stabilita in anni sei (6) decorrenti dalla data della stipula della stessa.
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, per un periodo di tempo di pari durata, o prorogata.

Art. 10 ***(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)***

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comitato dei Sindaci, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le eventuali spese fino alla data di operatività del recesso.
3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati sono almeno tre.
4. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dai Consigli comunali di tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Art. 11 ***(Modifiche della convenzione)***

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni dai Consigli comunali di tutti gli enti convenzionati.
2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere proposte al Comitato dei Sindaci di cui all'articolo 4.

Art. 12 ***(Rapporti finanziari e garanzie)***

1. I Comuni aderenti alla convenzione versano una quota annua necessaria per l'effettuazione delle funzioni e dei servizi in gestione associata; tale quota è definita dal Comitato dei Sindaci in relazione al numero degli abitanti del comune o altro criterio preventivamente concordato dal Comitato stesso.
2. Entro il mese di Novembre di ogni anno e, per il primo anno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della convenzione, il responsabile dell'ufficio comune comunica al Comitato dei Sindaci il fabbisogno delle risorse economiche per l'anno successivo, cosicché il Comitato possa stabilire la quota di partecipazione di ciascun Comune convenzionato.

3. Ogni comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza all'ente capofila, sede dell'ufficio comune secondo le seguenti scadenze: 60 % entro il mese di Giugno; 40% entro il mese di Dicembre.

Art. 13
(Beni e strutture)

1. L'ente presso cui l'ufficio comune è costituito provvede a dotare l'ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.
2. I Comuni convenzionati, per l'esercizio della gestione associata, mettono a disposizione presso le proprie sedi tutti i beni necessari all'espletamento delle funzioni e dei servizi da svolgere in loco.

Art. 14
(Risorse umane)

1. All' Ufficio comune sono assegnate risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.
2. L'ufficio comune è composto da personale in servizio presso l'ente capofila e/o messo a disposizione dai Comuni convenzionati e/o da soggetti esterni previamente incaricati.
3. Per il personale messo a disposizione dagli enti convenzionati, per tutta la durata del servizio presso l'ufficio comune, restano salvi e impregiudicati i vincoli di appartenenza al rispettivo Comune dei singoli operatori sotto il profilo giuridico, economico, previdenziale, essendo la dipendenza dall'Ambito Sociale unicamente di tipo funzionale al perseguimento degli obiettivi posti dalla presente convenzione.
4. La dotazione organica dell'Ufficio comune è composta dal Coordinatore dell'Ambito, da personale amministrativo e da operatori sociali. Nel caso in cui il Coordinatore non abbia qualifica dirigenziale, tale dotazione comprenderà il Dirigente individuato dal Comune Capofila; la stessa è definita dal Comitato dei Sindaci insieme al relativo piano operativo e finanziario che dovrà essere approvato quale allegato del bilancio di previsione del Comune Capofila e, per la parte di competenza, da ciascun Ente aderente.
5. Il piano potrà essere oggetto di variazioni approvate dal Comitato dei Sindaci entro e non oltre il 10 novembre di ogni anno, da comunicare preventivamente onde consentire le opportune variazioni in sede di assestamento generale del bilancio di ciascun ente aderente. Eventuali variazioni del piano operativo e finanziario da apportarsi nel corso dell'esercizio finanziario comportanti incrementi della spesa rilevanti ai fini degli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità interno, spesa di personale) dovranno essere preventivamente approvate da tutti i Comuni aderenti.
6. Il Comitato dei Sindaci ha facoltà di individuare i servizi nei quali l'erogazione avviene in forma autonoma e non per il tramite dell'Ambito con personale proprio degli Enti aderenti o tramite ricorso a prestazioni di servizi esterne.

Art. 15
(Definizione e riparto dei costi del personale)

1. Le spese di personale derivanti dalla dotazione organica e dal fabbisogno di personale dell'Ufficio Comune approvati dal Comitato dei Sindaci, secondo i termini individuati al precedente articolo 11, verranno ripartite pro quota tra i Comuni aderenti.

2. In relazione ai vincoli di finanza pubblica, qualora rilevanti, i Comuni aderenti relativamente alle spese di cui al comma 1 si accollano la quota di spese a loro carico aumentando convenzionalmente le spese soggette ai vincoli di finanza pubblica, pur non sostenendo materialmente il relativo onere.
3. I criteri di ripartizione delle spese di personale dell'Ufficio Comune vengono definiti dal Comitato dei Sindaci unitamente ed entro gli stessi termini di approvazione della dotazione organica e del fabbisogno annuale; gli stessi vengono trasmessi all'ufficio competente del Comune Capofila ai fini della quantificazione della spesa.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 16
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione. Qualora non fosse possibile risolvere bonariamente le controversie, il Foro competente a dirimere le stesse è, in via esclusiva, quello di Macerata.

Art. 17
(Disposizioni in materia di privacy)

1. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione.
2. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 18
(Disposizioni finali)

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 19
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle vigenti norme nazionali e regionali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Comune di Civitanova Marche
Comune di Montecosaro
Comune di Montefano
Comune di Montelupone
Comune di Monte San Giusto
Comune di Morrovalle

Comune di Porto Recanati
Comune di Potenza Picena
Comune di Recanati

.....
.....
.....